

N° PAP-02329-2024

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 24/05/2024 al 08/06/2024

L'incaricato della pubblicazione
LUCIA BOCHICCHIO



CITTA' DI POTENZA

Ordinanza Sindacale N°: 49/2024

Sindaco: MARIO GUARENTE

**OGGETTO: SAN GERARDO 2024-DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI
BEVANDE SUPERALCOLICHE E DI VENDITA PER ASPORTO DI ALIMENTI E
BEVANDE IN VETRO/DIVIETO DI DETENZIONE ED UTILIZZO DI ARTIFIZI
PIROTECNICI E SPR**



Firmato da
Mario Guarente

24/05/2024 13:10:54



CITTÀ DI POTENZA

N.49/2024 REGISTRO PROVVEDIMENTI DEL SINDACO

SAN GERARDO 2024-DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI BEVANDE SUPERALCOLICHE E DI VENDITA PER ASPORTO DI ALIMENTI E BEVANDE IN VETRO/DIVIETO DI DETENZIONE ED UTILIZZO DI ARTIFIZI PIROTECNICI E SPRAY URTICANTI

IL SINDACO

PREMESSO

che, tra il 25 ed il 30 maggio pp.vv., si svolgeranno i festeggiamenti in onore di San Gerardo Patrono di Potenza, con l'inclusione anche dell'evento finale della "Giornata dell'Arte Studentesca" previsto per il 25 maggio, e, come consuetudine, con la storica "Parata Dei Turchi" del 29 maggio;

CONSIDERATO

che la maggior parte delle manifestazioni, in occasione della predetta festività, avrà luogo nel Centro Storico cittadino;

RILEVATO

- che l'area del Centro Storico cittadino è delimitata dalle seguenti piazze e strade: piazza Vittorio Emanuele II, corso XVIII Agosto 1860, via Beato Bonaventura, via Vescovado, via Due Torri, via XX Settembre, via F.lli Cairoli, via Alianelli, via Pretoria, piazza Mario Pagano, via A. Rosica, via IV Novembre, via G. Mazzini, Corso Umberto I;

- che le zone ricadenti nel percorso della tradizionale della "Parata dei Turchi" sono: Stadio Viviani - viale Marconi-via Verdi-viale Dante-via Vaccaro-piazza XVIII Agosto 1860- corso Umberto I- via Portasalza - via Pretoria - piazza Matteotti - via Scafarelli - largo Duomo;

ACQUISITA, in data odierna, la nota prodotta dalla Questura di Potenza che ha chiesto di disporre, secondo le determinazioni del Tavolo Tecnico del 22 maggio u.s. "per garantire adeguate misure di sicurezzanell'area del centro storico cittadino ", in occasione dei " *Festeggiamenti del Santo Patrono* " :dal 25 maggio al 30 maggio nella fascia oraria ricompresa tra le 20,00 e le 5.00 e le 05,00 del giorno successivo;

- *divieto di vendita e somministrazione di bevande superalcoliche;*
- *divieto di vendita, o cessione ad altro titolo, per asporto di alimenti e bevande in qualsiasi tipo di contenitore di vetro, alluminio, ceramica o di altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o a mettere in pericolo l'incolumità fisica delle persone;*
- *divieto di trasporto, possesso o accensione ed artifizi pirotecnici;*
- *divieto di trasporto, possesso ed utilizzo di spray urticanti nonché di qualsiasi altro oggetto contenente sostanze chimiche di facile espulsione;*

RITENUTO

opportuno, al fine salvaguardare quanto più possibile l'incolumità dei cittadini e dei visitatori e la stessa riuscita delle Manifestazioni in onore del Santo Patrono, disporre, nel presente provvedimento divieti proposti dalla Questura e le altre prescrizioni correlate;

VISTI:

il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1831, n. 773;

il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

la Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss. mm. ed ii.

lo Statuto Comunale;

ORDINA

per i motivi specificati in premessa

1. nell'area del Centro Storico cittadino, come delimitata in premessa, in viale Dante e piazza Verdi, nonché lungo il percorso della Parata dei Turchi, ugualmente indicato in premessa, per il solo 29 maggio 2024, dal 25 maggio al 30 maggio 2024, nella fascia oraria ricompresa tra le ore 20,00, ore 19,00 per il solo 29 maggio, e le ore 5,00 del giorno successivo:
 - il divieto di vendita e somministrazione di bevande superalcoliche (gradazione superiore a 21 gradi);
 - il divieto vendita - o cessione ad altro titolo - per asporto di alimenti e bevande in qualsiasi tipo di contenitore di vetro, alluminio ceramica o in altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o a turbare l'incolumità fisica e l'ordine pubblico;
2. i divieti di cui sopra sono diretti agli esercenti i pubblici esercizi con somministrazione di alimenti e bevande, agli esercenti commerciali di vendita al dettaglio in area pubblica (ambulanti) o privata, ai laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita, ai titolari di distributori automatici di bevande nonché agli operatori, anche non professionali, delle somministrazioni temporanee che esercitano l'attività di vendita e somministrazione nelle aree sopra indicate;
3. i divieti di cui sopra non si applicano per l'effettuazione del servizio a domicilio del cliente;
4. nell'area del Centro Storico cittadino, come delimitata in premessa, in viale Dante e Piazza Verdi, nonché lungo il percorso della Parata dei Turchi, ugualmente indicato in premessa, per il solo 29 maggio, il divieto di portare al seguito, a piedi o a bordo di veicoli, bevande superalcoliche e bevande ed alimenti in contenitori di vetro o in altro materiale (alluminio, cartone ecc.) potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o turbare l'incolumità pubblica dal 25 maggio al 30 maggio 2024, nella fascia oraria ricompresa tra le ore 20,00, ore 19,00 per il solo 29 maggio, e le ore 5,00 del giorno successivo; E' consentito, nello stesso periodo e fascia oraria, di portare al seguito bevande e alimenti in vetro solo per l'approvvigionamento familiare e il consumo presso il domicilio;
5. è fortemente raccomandato, agli esercenti e all'utenza, il rispetto delle norme penali che dispongono il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche ai minori, alle persone affette da disabilità mentale e alle persone che si trovano in manifesto stato di ubriachezza, con l'avviso che sarà sanzionata qualsiasi violazione;
6. nell'area del Centro Storico cittadino, come delimitata in premessa, in viale Dante e piazza Verdi, nonché lungo il percorso della Parata dei Turchi, ugualmente indicato in premessa, per il solo 29 maggio, dal 25 maggio al 30 maggio 2024, nella fascia oraria ricompresa tra le ore 20,00, ore 19,00 per il solo 29 maggio, e le ore 5,00 del giorno successivo: il divieto di trasporto, possesso o accensione di artifici pirotecnici di qualsiasi potenziale;
7. nell'area del Centro Storico cittadino, come delimitata in premessa, in viale Dante e piazza Verdi, nonché lungo il percorso della Parata dei Turchi, ugualmente indicato in premessa, per il solo 29 maggio, dal 25 maggio al 30 maggio 2024, nella fascia oraria ricompresa tra le ore 20,00, ore 19,00 per il solo 29 maggio, e le ore 5,00 del giorno successivo: il divieto di trasporto, possesso ed utilizzo di spray urticanti nonché di qualsiasi altro oggetto contenente sostanze chimiche di facile espulsione.

Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza comporterà l'applicazione dell'art. 650 del c.p., fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa di settore.

Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma non inferiore ad € 25,00 e non superiore ad € 500,00, applicata con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss. mm. ed ii. ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

D I S P O N E

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, ha carattere provvisorio.

Il presente provvedimento è trasmesso per l'esecuzione alla Questura di Potenza, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, al Comando Regione Carabinieri

Forestale “Basilicata”Potenza “e al Comando della Polizia Locale di Potenza per la sorveglianza e per l'esecuzione della medesima nonché per ogni altro aspetto di specifica competenza;

Il presente provvedimento è trasmesso, inoltre, per quanto di competenza, al Prefetto di Potenza, ai sensi dell'art. 54 bis, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, affinché sia fornita l'assistenza della forza pubblica necessaria per l'osservanza della presente ordinanza.

La presente ordinanza è inviata, per conoscenza, al Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.

DISPONE, altresì,

che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Potenza, nonché sul sito istituzionale dell'Ente;

che della presente ordinanza venga data massima diffusione attraverso gli organi di informazione: radio, televisione e stampa locale.

AVVISA

a norma dell'art. 3 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che avverso la presente ordinanza, è ammesso:

- ricorso, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, per competenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, al T.A.R. di Basilicata;

oppure in alternativa,

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni nei modi stabiliti dalla legge (*D.P.R. n. 1034 del 6 dicembre 1971*);
- ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio on-line del Comune di Potenza.

Dalla Residenza Municipale, 24 maggio 2024
Pratica istruita Titolare E.Q. Suap

IL SINDACO
MARIO GUARENTE

